



COMUNE DI ILBONO

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 REG. DATA 28.12.2018	OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI ED ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2019 IN VIGORE NEL 2018.
---	---

L' anno, **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTOTTO**, del mese di **DICEMBRE** alle ore **18,00 e seguenti** Solita sala delle Adunanze del Comune suddetto;

Alla II convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PIRODDI	ANDREA - SINDACO	X	
CANNAS	GIUSEPPE		X
STOCHINO	AGNESE	X	
SIGNORELLI	SPARTACO	X	
LAI	GIORGIO	X	
LAI	SALVATORE	X	
BIDOTTI	SANDRO		X
CERINA	ROCCO	X	
MURRU	GIAMPIETRO		X
SATTA	LINDA		X
STOCHINO	FLAVIO		X
NOTO	ANNA LINA		X
IBBA	LOREDANA	X	

TOTALE Presenti: 7

TOTALE Assenti: 6

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede Piroddi Andrea nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Balloi Natalina nella sua qualità di Segretario Comunale
- La seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, remettendo che, sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la **regolarità tecnica**

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la **regolarità contabile**

PREMESSO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), come modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2019 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2018;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Servizi di polizia locale	€ 70.293,00
- Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) - Cura del verde pubblico, Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio - Servizio di protezione civile	€ 53.155,23
Illuminazione pubblica	€ 71.700,00
Servizio anagrafe	€ 36.420,00

TOTALE	€ 231.568,23
--------	--------------

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2017 di approvazione delle tariffe IUC per l'anno 2018, per quanto attiene alle aliquote IMU e TASI;

CONSIDERATO che l'attuale legge di stabilità per il 2019 in fase di approvazione prevede per l'anno 2019 lo sblocco della leva fiscale rendendo possibile deliberare aumenti dei tributi locali;

CHE nell'attesa di eventualmente valutare aumenti dei tributi locali si tenterà di aumentare la base imponibile con l'attività di accertamento, anche nelle more dell'uso a regime di nuovi software data l'inadeguatezza dei software attualmente in uso;

CHE pertanto vengono confermate per l'anno 2019 le aliquote IMU e TASI in vigore nel 2018;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che possono tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal

soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione del consiglio Comunale n° 43 del 03/12/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario dei rifiuti (PEF) per l'anno 2019 redatto dall'Ufficio Tecnico;

VISTE le previsioni normative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI per l'anno 2017 approvato con deliberazione del C.C. n° 2 del 31/03/2017 come modificato con deliberazione del C.C. n° 46 del 28/12/2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

DATO ATTO che:

- nell'attesa di definire le differenze tra gettito riscosso e ruoli TARI approvati (anche sulla base dei PEF anni precedenti approvati) risulta necessario confermare, per l'anno 2019, le tariffe TARI in vigore nell'anno 2018 a causa della mancata proroga, alla data attuale, delle disposizioni introdotte con l'art.1 comma 652 della L. 147/2013 e successivamente confermate con ulteriori norme fino a tutto il 2018 che consentivano, nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche e nella quota fissa e variabile delle utenze non domestiche, l'applicazione di valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal Dpr 158/1999;
- la conferma per il 2019 delle tariffe TARI in vigore nel 2018 si rende necessaria perché tale mancata proroga al 2019 dei coefficienti applicabili fino a tutto il 2018 danneggerebbe nel 2019:
 - a) coloro che nel 2017 e nel 2018 hanno usufruito di tariffe più basse rispetto a quelle "standard" applicabili da quest'anno;
 - b) coloro che nel 2019 hanno coefficienti minimi più elevati rispetto a quelli applicati/applicabili nel 2017 e 2018;

VISTO il sotto indicato schema che conferma per il 2019 le tariffe TARI in vigore nel 2018 come rideterminate con deliberazione Consiglio Comunale n° 4 del 26/02/2018;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze di legge del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI sarà essere effettuata in 4 rate e con scadenze di pagamento individuate dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RITENUTO opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento (salvo diversa disposizione normativa successiva):

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TARI	Saldo	In base all'art. 28 del regolamento TARI ed in base a quanto previsto nella determinazione di approvazione del ruolo.
-------------	-------	---

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2017 nonché la modifica del regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI) adottata con deliberazione del consiglio Comunale n. 46 del 28/12/2018;

RICHIAMATO l'art. 22 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

CON votazione unanime,

DELIBERA

- **DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU) - conferma delle aliquote in vigore nel 2018:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille Per le categorie diverse da A/1-A8 ed A9 destinate ad abitazione principale si conferma l'esonero IMU per il 2018.
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

1. **DI CONFERMARE**, con riferimento all'esercizio finanziario 2019:

- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- i valori delle aree fabbricabili applicati dal 2013 e confermati nel 2018 per la determinazione dell'IMU dovuta dai relativi soggetti passivi come da Deliberazione C.C. n° 36 del 22/12/2017.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - conferma delle aliquote in vigore nel 2017:

- ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispongono le seguenti aliquote della TASI per tutti gli immobili:

Aliquota per abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille Per le categorie diverse da A/1-A8 ed A9 destinate ad abitazione principale si conferma l'esonero TASI per il 2018.
Aliquota per tutti gli altri fabbricati Ed Aree Edificabili	1 per mille

- 2 **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI, con il gettito presunto TASI di €. 20.000 è pari al 8,64 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- 3 DI CONFERMARE per l'anno 2019 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in vigore nel 2018 secondo il seguente schema:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,08823	98,23
2 componenti	0,10352	176,82
3 componenti	0,11764	225,94
4 componenti	0,12705	294,70
5 componenti	0,13058	353,65
6 o più componenti	0,12940	402,76
Superfici domestiche accessorie	0,12940	=====

L'importo dovuto per le **utenze domestiche** è dato da mq x quota fissa a cui sommare l'importo della quota variabile (calcolo in base ai componenti del nucleo familiare ed ai mq.):

Totale TARI da versare = (mq x quota fissa) + quota variabile.

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,12092	0,62602
2. Campeggi, distributori carburanti	0,19002	1,87312
3. Stabilimenti balneari	=====	=====
4. Esposizioni, autosaloni	=====	=====
5. Alberghi con ristorante	0,43185	10,08526
6. Alberghi senza ristorante	0,37139	1,85340
7. Case di cura e riposo	=====	=====
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,38867	1,94213
9. Banche ed istituti di credito	0,19002	4,07650
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,40594	2,03085
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,44049	3,15472
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,33684	1,68581
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,39730	1,96677
14. Attività industriali con capannoni di produzione	=====	=====
15. Attività artigianali di produzione beni	0,29366	1,45413

specifici		
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	2,39246	12,01260
17. Bar, caffè, pasticceria	1,89151	9,48882
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,24184	2,36604
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,92416	4,63350
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,14683	2,46463
21. Discoteche, night club	=====	=====

L'importo dovuto per le **utenze non domestiche** è dato da mq x quota fissa a cui sommare mq x quota variabile (calcolo per categoria di attività in base ai mq):

Totale TARI da versare = (mq x quota fissa) + (mq x quota variabile).

1. Utenze soggette a tariffa giornaliera (mercati, camper e campeggiatori se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo (quota fissa più quota variabile), rapportata a giorno (divisione per 365 gg) e maggiorata del 100% sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti

(calcolo quali utenze non domestiche in base ai mq per i mercati):

Totale TARI giornaliera da versare = [(mq x quota fissa) + (mq x quota variabile)] / 365gg x 2.

(calcolo quali utenze domestiche in base ai mq per camper e campeggiatori):

Totale TARI giornaliera da versare = [(mq x quota fissa) + (quota variabile)] / 365gg x 2.

- **DI DARE ATTO** che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI) dovrà essere effettuata in autoliquidazione nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI potrà essere pagata in n. 4 rate mensili/bimestrali:

IMU	Acconto/Soluzione unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	In base all'art. 28 del regolamento TARI ed in base a quanto previsto nella determinazione di approvazione del ruolo.	

- **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006 con l'onere che le tariffe TARI devono comunque coprire integralmente il costo del servizio come previsto dall'art. 12 del regolamento TARI;
- **DI DARE ATTO** che le differenze di gettito rispetto al costo del servizio rifiuti verranno imputate al piano finanziario dell'esercizio successivo;
- **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione anche mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Piero Giorgio Casu

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Priva di rilevanza contabile

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e successive modificazioni;

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione:

- E' stata affissa in data 07/01/2019 all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (Registro delle Pubblicazioni N. 0 del 07/01/2019).**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/01/2019
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, li 17/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi